



MUNICIPALITÀ III
STELLA - SAN CARLO ALL'ARENA
Direzione Municipalità

ORDINANZA n. 01531/2024/54 del 06/12/2024

Oggetto: Istituzione, dalle ore 07:00 del giorno 09 dicembre 2024 alle ore 17:00 del giorno 20 dicembre 2024, e comunque fino a cessate esigenze, di un particolare dispositivo di traffico temporaneo in via della Veterinaria.

IL DIRETTORE

premesse che:

- in data 29/11/2024 è stata eseguita la consegna, in via d'urgenza, dei *Lavori di manutenzione ordinaria delle strade di competenza ricadenti nell'ambito territoriale della Municipalità 3 - annualità 2024*, che comprendono, tra l'altro, interventi di risistemazione di porzioni di pavimentazione su via della Veterinaria;
- per detti interventi la Direzione Lavori ha richiesto, per le vie brevi, l'adozione di un dispositivo di traffico temporaneo di chiusura del tratto di via della Veterinaria interessato dalle sopra citate opere;

visti:

- il parere favorevole, trasmesso con PG/2024/1032462 del 28/11/2024 dalla Polizia Locale U.O. Stella, in merito all'istituzione del dispositivo di traffico temporaneo di che trattasi, con approvazione del percorso alternativo individuato, a condizione che:
 - a) sia apposta idonea segnaletica consequenziale a monte e a valle del tratto di strada interessato alle opere con contestuale apposizione di cartellonistica di cantiere (da tenere in perfetta efficienza anche nelle ore serali/notturne mediante impiego di appositi dispositivi luminosi);
 - b) sia soddisfatta, mediante l'impiego di appositi movieri ogni eventuale necessità di governo della viabilità nella zona interessata alle opere;
 - c) sia sempre garantito il transito dei veicoli di cui alle categorie da Voi indicate (soccorso - emergenze - disabili), assicurandone il passaggio con ogni possibile artificio anche nel corso delle lavorazioni;
 - d) siano affissi, almeno 48 ore prima della data dell'intervento (a cura della ditta esecutrice) idonei ed inequivocabili volantini cartacei indicanti il divieto di sosta e di fermata su ambo i lati dell'arteria interessata alle opere;
 - e) siano sempre e comunque garantite condizioni di sicurezza stradale (veicolare e pedonale) nonché di cantiere (a beneficio dell'incolumità di tutti gli operatori) nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia;
- il verbale della Conferenza Permanente dei Servizi del giorno 03/12/2024, nel quale è stato espresso parere favorevole alla chiusura oggetto della presente ordinanza;

considerato che

- il dispositivo di traffico temporaneo di che trattasi è volto a consentire la corretta esecuzione delle lavorazioni di manutenzione stradale in oggetto e, nel contempo, a garantire la sicurezza dei lavoratori impiegati nelle opere;
- è stato individuato, come percorso alternativo, il seguente: via Michele Guadagno, via Giacomo Profumo, via Carlo De Marco, piazza Giambattista Vico, via Bernardo Tanucci, via Foria, via Michele Tenore, via Veterinaria;
- il presente dispositivo di traffico temporaneo che si intende adottare è coerente con la viabilità primaria di competenza del Servizio Strade, Viabilità e Traffico;

ritenuto che, per le motivazioni esposte, è necessario adottare i provvedimenti viabilistici riportati nella parte dispositiva del presente atto;

attestato che:

- l'adozione del presente provvedimento avviene nel rispetto della regolarità e della correttezza dell'attività amministrativa e contabile, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e degli articoli 13, comma 1, lettera b) e 17, comma 2, lettera a) del Regolamento del sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione di C.C. n. 4 del 28/02/2013;

- ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990, introdotto dall'art. 1, c. 41 della Legge 190/2012, e degli artt. 7 e 9 del Codice di Comportamento adottato dall'Ente con deliberazione di Giunta Comunale 69/2024, non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interesse tale da impedire l'adozione del presente atto;
- il presente provvedimento non contiene dati personali;
- il presente provvedimento rientra nella previsione normativa di cui all'art. 23, c. 1 del D.Lgs. 33/2013 e all'art. 1, c. 16 della Legge 190/2012, come riportato nella predetta sezione del P.I.A.O. e, pertanto, una volta ottenuta la relativa esecutività, sarà oggetto di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito del Comune di Napoli;
- l'istruttoria preordinata all'adozione del presente provvedimento è stata esperita dalla U.O. Attività Tecniche e Viabilità della Direzione della Municipalità 3;

visti:

- il D.Lgs n. 285/1992 e ss.mm. e ii.;
- il D.P.R. n. 495/1992 e ss.mm e ii.;
- il D.Lgs. n. 267/2000.

ORDINA

ISTITUIRE dalle ore 07:00 del giorno 09 dicembre 2024 alle ore 17:00 del giorno 20 dicembre 2024, e comunque fino a cessate esigenze, il seguente dispositivo di traffico temporaneo:

- a) divieto di transito veicolare nel tratto di via Veterinaria compreso tra il civico 55 (escluso) e la confluenza con vico S. Eframo Vecchio;**
- b) divieto di transito veicolare nel tratto di via Veterinaria compreso tra la confluenza con via Michele Guadagno ed il civico 55 (incluso), eccetto residenti ed aventi titolo diretti ai passi carrabili;**
- c) divieto di sosta 0-24 con rimozione, ambo i lati, nel tratto di cui al precedente punto a).**

Dal presente dispositivo sono esentati i veicoli di pronto soccorso, i veicoli delle Forze dell'Ordine, i veicoli di emergenza e quelli adibiti al trasporto delle persone diversamente abili.

Ogni altra Ordinanza, il cui dispositivo risulti in contrasto con la presente, è da ritenersi sospesa.

La delimitazione dei luoghi, l'installazione della segnaletica necessaria e prescritta dal Regolamento di Attuazione del Codice della Strada per l'attuazione del presente dispositivo di traffico temporaneo, l'affissione di avvisi almeno 48 ore prima dell'inizio dei lavori di cui alla premessa, nonché il ripristino dello stato dei luoghi al termine degli stessi, sono a carico dell'impresa esecutrice e dovranno essere posti in essere in conformità con le prescrizioni di cui al parere della Polizia Locale U.O. Stella PG/2024/1032462 del 28/11/2024, riportate nel preambolo del presente provvedimento.

Si precisa in particolare che, al fine di garantire il transito dei veicoli di cui alle categorie esentate, come richiesto dal punto c) del sopra citato parere, anche durante gli orari e i giorni in cui l'area di cantiere non sarà presidiata (dalle ore 17:00 alle ore 7:00 dei giorni feriali e nelle giornate di sabato e domenica), l'impresa esecutrice dovrà lasciare una porzione libera praticabile di sezione stradale di ampiezza non inferiore 3,50 metri.

La stessa impresa dovrà, altresì, soddisfare, mediante l'impiego di appositi movieri ogni eventuale necessità di governo della viabilità nella zona interessata alle opere.

Per particolari esigenze di Ordine Pubblico il Servizio Autonomo Polizia Locale è autorizzato ad adottare ogni altro tipo di provvedimento o accorgimento di carattere contingente che si ritenga necessario per la disciplina e la sicurezza della circolazione pedonale e veicolare, qualora se ne presentasse la necessità, nel periodo di vigenza della presente Ordinanza.

Il Servizio Autonomo Polizia Locale è incaricato di vigilare, unitamente a tutti gli altri Agenti della Forza Pubblica previsti dall'art.12 del D. Lgs. n. 285 del 30/04/1992, per l'esatta osservanza della presente Ordinanza.

A norma all'art. 3 comma 4 della Legge 241/1990, avverso la presente ordinanza, chiunque abbia interesse potrà ricorrere, entro sessanta giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero entro centoventi giorni dalla pubblicazione al Capo dello Stato.

Ai sensi dell'art. 37 del C.d.S, D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, con le formalità stabilite dall'art.74 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada D.P.R. 495/1992.

Sottoscritta digitalmente da
IL DIRETTORE
arch. Paola Cerotto